

# DISPOSIZIONI PER LA SCELTA E L'IMPEGNO DEI PADRINI E MADRINE

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO ricorda le condizioni per poter essere ammessi a tale incarico, che sono:

- ) il padrino o la madrina sia unico, possono essere due ma nel caso siano un padrino e una madrina.
- ) sia scelto dai genitori o da chi ne fa le veci e abbia l'intenzione e le attitudini per poter compiere questo incarico.
- ) abbia compiuto i 16 anni, a meno che al parroco sembri opportuno ammettere l'eccezione.
- ) sia cattolico, abbia ricevuto la Cresima e l'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che si assume.
- ) non sia il padre o la madre del battezzando.

Anche il SINODO DELLA DIOCESI DI TRENTO, nel **Cap 3172**, ricordando anzitutto che i genitori rimangono i primi responsabili dell'educazione religiosa dei figli, chiede che:

- ) si assicuri la presenza del padrino o della madrina in grado di aiutare il battezzando nello sviluppo della fede.
- ) a tale compito si ammettano soltanto persone di chiara vita cristiana (*non possono essere ammessi coloro che vivono in situazioni matrimoniali irregolari*) e che siano in grado di dare testimonianza di sensibilità ecclesiale (*che siano cioè attivi nella comunità e frequentino con regolarità i Sacramenti*).
- ) la scelta deve escludere motivazioni di pura convenienza.